SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ----

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

32º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 1995

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INDICE

INTERROGAZIONI

Presidente Pag. 2, 3, 5 e pas	ssim
Bosco (Lega Nord)	9
SALVINI, ministro dell'università e della ri-	
cerca scientifica e tecnologica 3,	7, 9
SCALONE (AN)	3, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Scalone.

SCALONE. – Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Per sapere se non ritenga di dover prendere sollecitamente provvedimenti per ovviare al palese contrasto fra il disegno di legge governativo (Cfr. Atto Senato n. 821) che prevede la graduale eliminazione dall'ordinamento universitario dei professori associati e la circolare del 10 gennaio 1995, n. 115, che invece avvia un concorso per professore associato.

(3-00556)

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge al quale fa riferimento il senatore Scalone è stato presentato dal ministro Podestà e prevede, tra l'altro, la trasformazione in contingente ad esaurimento della fascia dei professori associati.

Con la lettera n. 115 del 10 gennaio 1995, firmata dallo stesso Ministro, sono stati invitati i rettori delle università a rappresentare le improcrastinabili esigenze didattiche in ordine alla copertura di posti di professori di seconda fascia in rapporto ai nuovi settori disciplinari, in relazione al normale turnover e alle nomine a professori di prima fascia dei vincitori dei concorsi. Si è inteso in tal modo acquisire indicazioni al fine di valutare l'opportunità di indire un bando di concorso, qualora il numero delle richieste lo giustificasse, pur in assenza della nuova disciplina concorsuale.

Non vi è pertanto il contrasto ipotizzato nell'atto ispettivo, perchè con la citata lettera circolare si è solo promossa una mera attività istruttoria e di informazione intesa a fornire all'amministrazione un quadro realistico del fabbisogno delle università nel contesto di una visione programmatica della didattica e della ricerca, mentre il disegno di legge ha seguito l'iter previsto, senza che per questo si dovesse ritenere bloccata ogni altra iniziativa amministrativa.

Per quanto mi riguarda, ricordo che ho presentato, di concerto con il collega Motzo, un disegno di legge sui concorsi per l'accesso alla docenza universitaria di prima e seconda fascia (Atto Senato n. 1629), soprattutto allo scopo di rendere il sistema di reclutamento più trasparente, efficiente e snello, attuando progressivamente il principio di autonomia riconosciuto alle università. Confido che tale disegno di legge, attualmente all'esame di questa Commissione, abbia un *iter* sollecito che

32° Resoconto Sten. (14 settembre 1995)

consenta di varare quanto prima un nuovo sistema concorsuale. Comunque ho già dato disposizione agli uffici competenti di avviare le procedure per l'attivazione della tornata concorsuale per posti di professore associato: ritengo che si possa arrivare alla pubblicazione del bando entro il corrente anno.

Certo sarebbe stato auspicabile che questi concorsi fossero espletati secondo la nuova normativa; ma i tempi e le richieste delle università, intese ad acquisire nuovi docenti in relazione alle accresciute esigenze, inducono ad avviare le procedure di concorso nel rispetto della normativa vigente.

Ribadisco quindi che è mia ferma intenzione avviare le procedure concorsuali sulla base della normativa già esistente qualora non sia approvata tempestivamente l'auspicata riforma.

SCALONE. Signor Presidente, ascoltata la risposta del Ministro dichiaro la mia insoddisfazione, che non è rituale: essa infatti non è dovuta alla risposta in se' ma alla contraddizione insita nella dichiarazione del Ministro il quale, mentre afferma la necessità di approvare rapidamente nuove regole, dice che nell'attesa che esse vengano varate si procederà ugualmente con i concorsi, con la prospettiva di reclutare un numero molto elevato di docenti, ben 1.800, in base ad una vecchia normativa non più efficace. Questo non mi sembra accettabile, nel momento in cui il Parlamento e il Governo si apprestano a dare una nuova regolamentazione in materia. Ribadisco pertanto la mia totale insoddisfazione.

PRESIDENTE. Dispongo una breve sospensione dei lavori prima di passare alle successive interrogazioni all'ordine del giorno.

I lavori, sospesi alle ore 15,15, sono ripresi alle ore 15,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con un'altra interrogazione del senatore Scalone.

SCALONE. – Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso che da tempo l'ufficio del Dipartimento per l'istruzione universitaria che ha la responsabilità delle scuole per interpreti e traduttori è oggetto di interventi parlamentari e polemiche sulla stampa, si chiede di sapere:

se risponda al vero che sono state promosse iniziative tendenti ad accertare i criteri che hanno guidato la gestione dell'ufficio;

quali decisioni il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito.

(3-00557)

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'interrogazione in esame chiede conto di quali iniziative siano state promosse al fine di verificare l'operato dell'ufficio che, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si occupa delle scuole per interpreti e traduttori.

Al riguardo, ritengo indispensabile chiarire i termini delle problematiche relative a tali scuole, anche perchè da quanto andrò esponendo emergerà la complessità della situazione che l'ufficio si è trovato ad affrontare e la doverosa cautela che ha comportato il riferimento a organi di consultazione quali il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio di Stato, proprio per garantire all'amministrazione ogni supporto utile ad una definizione della questione, nell'interesse stesso degli iscritti alle scuole e dei diplomati.

Allo stato attuale, si verifica una dicotomia nell'ambito del percorso formativo relativo agli interpreti e traduttori che vede da una parte scuole private e dall'altra corsi di diplomi universitari attivati recentemente presso istituzioni universitarie. Le prime rilasciano il diploma di traduttore ed interprete in quanto abilitate ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697: requisito essenziale è la corrispondenza del loro ordinamento didattico a quello delle scuole esistenti in ambito universitario e tale corrispondenza deve essere accertata dal Ministero, sentito il CUN.

Al fine di dare applicazione alla citata legge n. 697 del 1986, il Ministero ha a suo tempo elaborato, previa approvazione del CUN, una tipologia nazionale per i riconoscimenti dei titoli di studio rilasciati dalle scuole private. È stata inoltre concessa l'abilitazione a rilasciare diplomi con valore legale sulla base della documentazione prodotta da ogni singola scuola, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo unico della stessa legge n. 697 del 1986.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, è stata prevista (articolo 20) la possibilità di abilitare nuove scuole al rilascio di titoli aventi valore legale. Il piano è stato approvato anche dalle Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati che hanno espresso il parere di tenere alto il livello qualitativo delle scuole collegandole alle istituzioni universitarie presenti nel territorio.

Nel lasso di tempo compreso tra la concessione delle prime abilitazioni (in tutto 13) e di quelle derivanti dall'applicazione del citato articolo 20, si era determinata una situazione anomala, per cui non tutte le scuole avevano il medesimo curriculum formativo: infatti alcune di esse seguivano l'ordinamento approvato dal CUN nella prima applicazione della legge n. 697 del 1986, altre avevano adottato l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per interpreti e traduttori dell'università di Viterbo (ora disattivata), articolato su due anni, e altre ancora, infine, quello della scuola diretta a fini speciali dell'università di Verona (mai attivata), articolato su tre anni.

Dovendosi quindi regolarizzare il curriculum delle scuole già abilitate, e per indicare inoltre quale ordinamento dovessero seguire le altre sei scuole inserite nel piano di sviluppo universitario, il CUN ha elaborato un'ulteriore tipologia nazionale da adottarsi da parte di tutte le scuole abilitate. Il Ministero ha successivamente invitato le scuole stesse ad uniformare gli ordinamenti al suddetto schema di tipologia.

Nel frattempo, con decreto ministeriale 11 novembre 1993, era stato elaborato l'ordinamento del corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990,

n. 341, pubblicato, dopo il visto e la registrazione della Corte dei conti, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1994. In relazione a questo provvedimento, le scuole private abilitate che avevano già adottato la tipologia nazionale ritengono di doversi uniformare all'ordinamento del diploma universitario perchè, secondo il disposto della legge n. 697 del 1986, le scuole private per rilasciare titoli aventi valore legale devono adeguarsi ai corrispondenti corsi di diploma o scuole esistenti presso le università.

Al riguardo va precisato che l'articolo 7 della legge n. 341 del 1990, nel prevedere l'istituzione dei corsi di diploma universitario, stabilisce altresì che, entro un anno dalla pubblicazione dei relativi decreti, le università devono deliberare la soppressione delle scuole dirette a fini speciali prevedendo la loro trasformazione in corsi di diploma ovvero la conferma secondo lo specifico ordinamento. È inoltre da considerare che l'abilitazione è stata concessa dal Ministero alle scuole private, nella loro configurazione di scuole dirette a fini speciali, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 697 del 1986. D'altra parte la legge n. 341 del 1990, all'articolo 2, stabilisce che il corso di diploma si svolga nelle facoltà universitarie.

È manifesta la complessità di tutta questa situazione, soprattutto in relazione alla dicotomia dei percorsi formativi.

Nel doveroso compito di ristabilire certezze giuridiche, il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato (in data 22 maggio 1995) su alcune questioni fondamentali: innanzitutto sulla possibilità di un automatico recepimento, da parte delle scuole private già abilitate, dell'ordinamento del diploma universitario, ovvero se l'adeguamento debba essere autorizzato dal Ministero previa verifica dei nuovi requisiti. Al riguardo il Consiglio di Stato ha convenuto con l'amministrazione sulla necessità di un accertamento in relazione alle strutture didattiche e scientifiche che consenta di valutare l'efficace svolgimento dei corsi.

Altro quesito posto attiene al riconoscimento, nelle scuole abilitate nel senso sopra indicato, degli esami già superati dagli studenti: il parere è stato positivo e riferito comunque a situazioni didattiche conformi al nuovo ordinamento relativo al diploma universitario.

Infine, un altro quesito ha riguardato la possibilità, per le scuole già riconosciute e che non abbiano chiesto o non abbiano ottenuto la trasformazione, di continuare a rilasciare titoli in qualità di scuole dirette a fini speciali: anche su questo punto il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente, nel senso che tali scuole possono continuare a rilasciare titoli secondo l'ordinamento di cui alla legge n. 697 del 1986, sino a quando non sarà attuata la riforma della scuola post-secondaria.

Alla luce di quanto rappresentato dal Consiglio di Stato, è stato richiesto al Consiglio universitario nazionale di individuare le procedure più idonee per una definitiva regolarizzazione di tutto il settore delle scuole per interpreti e traduttori.

SCALONE. Signor Presidente, prendo atto della risposta fornita, ma debbo ringraziare il Ministro per la panoramica informativa che ha fornito su una vicenda che meritava di essere conosciuta, data la complessità delle situazioni normative e amministrative concernenti le scuole per interpreti e traduttori.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni presentate sullo stesso argomento dai senatori Bosco e Fontanini e dai senatori Bosco ed altri:

BOSCO, FONTANINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Premesso:

che in data 13 agosto 1993 lo scrivente senatore Bosco ha presentato un'interrogazione parlamentare (4-04108) avente per oggetto il concorso a posti di professore universitario di ruolo – prima fascia – per la disciplina «pediatria generale e specialistica» (gruppo n. F19/10), bandito in data 30 ottobre 1988 e non ancora ultimato;

che questa vicenda comporta sempre più crescenti disagi nell'organizzazione didattica e scientifica delle varie facoltà con evidente penalizzazione dei vincitori;

che la chiamata dei suddetti vincitori, avvenuta nell'anno accademico 1991-92, rimane sospesa;

che tale situazione blocca di fatto il nuovo concorso a posto di professore di ruolo di prima fascia relativo alla disciplina «pediatria generale e specialistica» (gruppo n. F19/10), bandito nell'aprile del 1992,

gli interroganti chiedono di sapere:

se vi siano stati intoppi o ritardi ingiustificati da parte degli organi interessati nell'iter del concorso stesso;

se vi siano intromissioni illecite da parte dei suddetti organi nel merito del medesimo;

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare affinchè si ponga fine a questa assurda e vergognosa vicenda.

(3-00826)

BOSCO, CARINI, MARCHINI, PERUZZOTTI, COPERCINI, BRU-GNETTINI, CECCATO, GIBERTONI, LOMBARDI-CERRI, REGIS, FA-GNI, ANDREOLI, MANFROI, BRAMBILLA, VISENTIN, CARNOVALI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che l'ultima nomina in ruolo di professori di pediatria di prima fascia risale ad oltre dieci anni fa;

che il concorso a posti di professore universitario di ruolo – prima fascia – per la disciplina «pediatria generale e specialistica» (gruppo n. F19/10), bandito in data 30 ottobre 1988, non è ancora ultimato e che pertanto, allo stato attuale, risultano scoperti oltre un terzo dei ruoli di prima fascia della disciplina suddetta;

che, relativamente al succitato concorso, il Consiglio universitario nazionale nel giugno 1992 aveva espresso parere negativo nei riguardi della candidata dottoressa Anna Meo, parere fatto proprio dall'allora Ministro onorevole Ruberti che la escluse dall'elenco dei vincitori;

che anche nella recente adunanza del 7 ottobre 1994 il Consiglio universitario nazionale ha ribadito tale riserva;

che quindi l'unico ostacolo alla chiusura del concorso riguarda l'attribuzione di un solo posto;

che il parere del Consiglio di Stato, sezione VI, del 23 marzo 1971, n. 219, in «rassegna Consiglio di Stato 1605-1975», esprime: «Il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti

concorsuali è obbligatorio, ma non vincolante. Il Ministro, ove intenda discostarsene, deve comunque precisare le ragioni del diverso orientamento»,

si chiede di sapere:

se vi siano state e tuttora persistano, come voci non meglio precisate indicano, interferenze esterne al Consiglio universitario nazionale ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, affinchè il concorso sia annullato per favorire «baronati» che hanno interesse ad «ingessare» la situazione;

se sia possibile, con la massima sollecitudine, rendere operativa la chiamata dei vincitori, ponendo finalmente termine alle attese ed esigenze delle università;

se possa essere concessa ai vincitori la possibilità di optare per una disciplina del gruppo «pediatria generale e specialistica» (gruppo n. F19/10) già in occasione della chiamata da parte delle facoltà;

se si ritenga possibile attribuire al Ministro dell'università, per provvedimento amministrativo o, se necessario, decreto-legge, la facoltà di nominare un commissario o una commissione per l'attribuzione del solo posto oggetto di contestazione.

(3-00827)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, gli atti ispettivi in questione riguardano l'iter procedurale del concorso a posti di professore di prima fascia per la disciplina «pediatria generale e specilistica» (gruppo F19/10), bandito nel 1988.

Questo concorso è stato oggetto anche di interrogazioni a risposta scritta sia nella scorsa legislatura sia nella attuale e mi risulta che al riguardo siano state inoltrate le risposte.

Giova comunque ricordare che la commissione esaminatrice, al termine dei propri lavori in data 12 giugno 1991, aveva proposto la totale copertura dei posti a concorso con la indicazione di 23 vincitori. A norma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i relativi atti concorsuali erano stati inviati al Consiglio universitario nazionale (CUN) per il parere, espresso poi favorevolmente per tutti i vincitori tranne che per la candidata Anna Meo.

Il decreto ministeriale 26 giugno 1992 di approvazione degli atti concorsuali, predisposto in tal senso, veniva ricusato con diniego del visto da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti, con delibera 57/93, per palese illegittimità afferente sia alla non motivata esclusione della professoressa Meo, sia alla totale inesistenza dei giudizi individuali preliminari relativi ad alcuni candidati risultati vincitori.

A seguito dell'annullamento del decreto di approvazione, la commissione esaminatrice, riattivando tutta la procedura concorsuale, previa sostituzione del deceduto professor Paolo Nicola con il professor 7ª COMMISSIONE

Antonio Cao, proclamava 23 vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso.

Nuovamente tutti gli atti concorsuali venivano trasmessi, per il parere, al CUN il quale, nell'adunanza del 27 ottobre 1994, ritenendo non superati i vizi di legittimità afferenti al difetto di motivazione e illogicità manifesta, già precedentemente rilevati con parere del 7 ottobre 1994, proponeva di sostituire l'intera commissione.

A tale scopo si provvedeva con il decreto ministeriale del 5 novembre 1994 di annullamento degli atti di concorso e sostituzione della commissione giudicatrice. Faceva seguito l'istanza di revisione del parere formulato dal CUN proposta dai candidati risultati vincitori del concorso.

L'amministrazione, allo scopo di adottare un provvedimento tale da assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa, ha formulato richiesta di parere alla competente sezione consultiva del Consiglio di Stato. In data 14 febbraio 1995, il Consiglio di Stato ha rappresentato l'opportunità non solo di riesaminare il contestato decreto ministeriale del 5 novembre 1994 (di ulteriore annullamento degli atti concorsuali), ma di procedere altresì alla sostituzione dei soli commissari deceduti. In tal senso veniva predisposto in data 12 aprile 1995 il provvedimento di revoca del decreto ministeriale del 5 novembre 1994 e di contestuale sostituzione dei professori Ferlazzo e Cheli con i professori Gaburro e Rubino.

La nuova composizione della commissione è risultata pertanto la seguente: Giovannelli, Segni, Cao, Gaburro e Rubino.

La commissione, dando luogo a tutti gli adempimenti di rito e di merito connessi alle procedure di concorso, è formalmente tenuta ad esprimere i propri giudizi individuali sui singoli candidati (secondo l'articolo 5 del decreto ministeriale del 5 dicembre 1994), cumulando i suddetti giudizi a quelli in precedenza formulati dai commissari preesistenti; ciò al fine di addivenire da un lato alla enunciazione di un nuovo giudizio collegiale e dall'altro alla comparazione qualitativa dei candidati, con conseguente proclamazione dei vincitori. In merito ai nuovi atti concorsuali il CUN ha espresso parere negativo nell'adunanza del 14 luglio scorso. Pertanto la commissione si è riunita ancora una volta il 29 agosto per esaminare i rilievi formulati dall'organo consultivo. L'ufficio competente del Ministero ha nuovamente trasmesso, in data 4 settembre 1995, gli atti al CUN per il prescritto parere. Confido, a questo punto, che si possa veramente arrivare ad una sollecita definizione nell'interesse di tutti.

Per quanto concerne, infine, la possibilità che i vincitori scelgano una disciplina del gruppo concorsuale in questione già in occasione della chiamata da parte delle facoltà, ricordo che i vincitori di concorso dovrebbero essere chiamati sulle discipline bandite con la tornata concorsuale. Tuttavia, qualora le esigenze didattico-scientifiche delle facoltà siano mutate nelle more dell'espletamento del concorso, i vincitori possono essere chiamati, con il loro consenso e previo parere favorevole del CUN, per discipline diverse ma afferenti al medesimo raggruppamento.

BOSCO. Signor Ministro, la ringrazio per l'esauriente risposta, anche se ritengo che la spiegazione che lei ci ha fornito sia un po' datata.

7ª COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (14 settembre 1995)

Infatti, il CUN ha già espresso parere favorevole e, per quanto ne so, manca soltanto la sua firma. Quindi mi auguro che già in data odierna lei possa firmare gli atti conclusivi di questa penosa vicenda, che avvilisce non solo l'università ma l'intera comunità nazionale: non è possibile infatti che un concorso duri così tanti anni, che i vincitori, eminenti professori riconosciuti tali in tutto il mondo, siano così penalizzati e che la nostra università non possa avvalersi di questi docenti. Le saremo pertanto tutti grati, signor Ministro, se vorrà porre la parola fine a questa vicenda.

SALVINI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Senatore Bosco, quello che lei ha detto forse è vero e forse no, perchè non è la prima volta che mi viene riferito che il CUN ha già espresso e inviato il suo parere mentre ciò non risponde a verità. Di conseguenza, sarà mia cura verificarlo. Se risponderà al vero, lei può contare sulla mia firma: ma debbo personalmente assicurarmene.

Se posso esprimere un giudizio (e non solo su tale vicenda), debbo dire che essa è una delle tante. Credo di non offendere nessuno, nè il Parlamento nè il CUN nè noi stessi, se affermo che la tela di ragno nella quale ci si trova è tale che vi sono dei giovani vincitori, anche di valore, che aspettano due o tre anni prima di essere assunti per una ripicca, per una semplice osservazione, perchè uno non è contento o perchè un professore voleva che passasse il suo pupillo.

Dobbiano uscire da tale drammatica situazione e l'impegno del Parlamento ci dà in tal senso ampie garanzie.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Salvini. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE